

PROROGHE DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA: DOCUMENTI D'IDENTITÀ

L'art. 104 del DL 18/2020, così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che *"La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento"*.

In sostanza, salvo che ai fini dell'espatrio, la validità dei seguenti documenti che hanno scadenza dal 31 gennaio 2020 è **prorogata al 31 agosto 2020**:

- **documento di riconoscimento** (ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare);
- **documento di identità** (la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare);
- **documento di identità elettronico** (documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età).

Il testo del decreto legge prima delle modifiche in sede di conversione non indicava un termine iniziale e, pertanto, fino al 30 aprile 2020, non sussistendo un periodo massimo di scadenza, non era rilevante da quanto tempo risulta scaduto il documento.